

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 2025, n. 579

Interventi di cui alla L.R. n. 32/2009 e alla D.G.R. n. 1225/2021. Attribuzione di un contributo economico straordinario in favore del Comune di TURI per l'accoglienza dei lavoratori stranieri stagionali impiegati in agricoltura. Approvazione schema di Convenzione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore con delega alla Cultura, tutela e sviluppo delle imprese culturali, Politiche Migratorie, Legalità e Antimafia sociale - Arch. Viviana Matrangola;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto riportato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare il progetto di "Accoglienza di lavoratori stranieri stagionali in agricoltura" presentato dal Comune di Turi;
3. destinare un contributo economico straordinario pari ad euro 45.000,00 in favore del Comune di Turi a sostegno del progetto "Accoglienza di lavoratori stranieri stagionali in agricoltura";
4. approvare lo schema di Convenzione, ex art. 15 Legge n. 241/1990, tra la Regione Puglia e il Comune di Turi;
5. di delegare alla sottoscrizione della Convenzione il dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale, autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni di natura non sostanziale che dovessero rendersi necessarie;
6. di demandare alla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale l'adozione dei provvedimenti di competenza connessi all'attuazione della presente deliberazione;

7. di dare atto che le operazioni contabili rivenienti dal presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs. n.118/2011;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

RAFFAELE PIEMONTESE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Interventi di cui alla L.R. n. 32/2009 e alla D.G.R. n. 1225/2021. Attribuzione di un contributo economico straordinario in favore del Comune di TURI per l'accoglienza dei lavoratori stranieri stagionali impiegati in agricoltura. Approvazione schema di Convenzione.

VISTO:

- la DGR n. 1518/2015, con cui la Giunta Regionale ha approvato l'adozione del modello organizzativo denominato "MAIA".
- il Decreto n. 443/2015, con cui, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l'Atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia.
- che il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione "Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale", con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di propria competenza.
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 e ss.mm.ii. con cui è stato adottato il modello organizzativo della Regione Puglia denominato "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. del 26/09/2024 n. 1295 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati;
- la D.G.R. n. 1769/2024 con cui è stato conferito l'incarico di dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale, al dott. Vitandrea Marzano;
- la Legge Regionale n. 42 del 31/12/2024 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2025)";
- la Legge Regionale n. 43 del 31/12/2024 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027";
- la D.G.R. n. 26 del 20/01/2025 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento Tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione";

VISTO CHE:

La Legge Regionale 4 dicembre 2009, n. 32 "*Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia*" e s.m.i., assicura la programmazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi, per l'accoglienza, la partecipazione alla vita delle comunità locali, l'integrazione sociale e l'integrazione nel mercato del lavoro degli immigrati;

Il Piano Regionale Politiche per le Migrazioni 2021/2023, approvato con DGR 1225/2021, ha l'obiettivo di realizzare un'effettiva integrazione e tutela dei migranti attraverso interventi specifici nel campo dell'inserimento lavorativo, sociale, abitativo, della formazione linguistica, dell'istruzione, nonché del contrasto alla discriminazione razziale e alla tratta degli esseri umani, sia per sfruttamento sessuale che lavorativo

Il territorio del Comune di Turi, unitamente ai comuni limitrofi, è interessato, ormai da svariati anni, nel periodo della campagna cerasicola, dalla presenza massiccia di braccianti agricoli immigrati che vengono impiegati nelle campagne per le raccolte stagionali.

Le condizioni di permanenza dei summenzionati lavoratori sul territorio presentano aspetti di criticità: alloggi in baracche di fortuna, senza acqua corrente, servizi igienici, sistemi di smaltimento rifiuti, con conseguenti pericoli igienico sanitario, sia per i lavoratori, sia per l'intera popolazione dei vicini centri abitati.

Per fronteggiare tale situazione, il Comune di Turi, si è attivato per organizzare servizi di accoglienza residenziale, tutela socio-sanitaria, sicurezza lavorativa in favore dei lavoratori stagionali stranieri.

PRESO ATTO delle interlocuzioni intervenute per le vie brevi e della nota inviata con pec del 24/04/2025 acquisita in pari data al prot. Regionale al n. 0214189 del 24/04/2025, con la quale il Comune di Turi, per l'annualità 2025, ha manifestato l'intenzione di realizzare il progetto "*Accoglienza di lavoratori stranieri stagionali in agricoltura*", richiedendo a tale scopo alla Regione Puglia un contributo finanziario, presentando scheda finanziaria dei costi a supporto di tale richiesta.

ATTESO CHE

l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima Legge.

Il Comune di Turi si impegna, attraverso il progetto di accoglienza dei lavoratori stagionali in agricoltura, sia a garantire e gestire l'accoglienza nonché a fornire dati utili alla Regione Puglia per il monitoraggio del fenomeno lavorativo stagionale dei braccianti agricoli che caratterizza il territorio come da obiettivo della Legge Regionale 4 dicembre 2009, n. 32 "*Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia*" e s.m.i.

CONSIDERATO che sussiste un interesse pubblico ed una condivisione unanime dell'iniziativa.

RITENUTO opportuno approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Puglia e il Comune di Turi con lo scopo di realizzare in condivisione il progetto di "*Accoglienza di lavoratori stranieri stagionali in agricoltura*", destinando un contributo complessivo di 45.000 euro in favore del Comune di Turi, quale rimborso delle spese sostenute.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”.

Valutazione di impatto di genere: neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento per una spesa complessiva di euro 45.000,00 sono a carico del Bilancio Regionale E.F. 2025 come di seguito riportato:

BILANCIO AUTONOMO

C.R.A.

03 Segreteria Generale della Presidenza

05 Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale

PARTE SPESA

Missione, Programma, Titolo: 12 – 4 – 1

Macroaggregato: 4

Piano dei conti finanziario: U.1.04.01.02.000

Capitolo di spesa: U0785081 – INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE SOCIO-CULTURALE DEGLI IMMIGRATI. ART. 29 L.R. N. 67/2018 – prenotazione impegno di spesa per euro 45.000,00 in favore del Comune di Turi

L'operazione contabile assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

La Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale provvederà con i successivi adempimenti di competenza.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. d), della L.R. n. 7/1997.

Tutto ciò premesso con la finalità di dare attuazione al progetto di *“Accoglienza di lavoratori stranieri stagionali in agricoltura”* in condivisione con il Comune di Turi, ai sensi dell'art. 4, co. , comma 4, lett. K) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. di prendere atto di quanto riportato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare il progetto di *“Accoglienza di lavoratori stranieri stagionali in agricoltura”* presentato dal Comune di Turi;
3. destinare un contributo economico straordinario pari ad euro 45.000,00 in favore del Comune di Turi a sostegno del progetto *“Accoglienza di lavoratori stranieri stagionali in agricoltura”*;
4. approvare lo schema di Convenzione, ex art. 15 Legge n. 241/1990, tra la Regione Puglia e il Comune di Turi;
5. di delegare alla sottoscrizione della Convenzione il dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale, autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni di natura non sostanziale che dovessero rendersi necessarie;
6. di demandare alla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale l'adozione dei provvedimenti di competenza connessi all'attuazione della presente deliberazione;
7. di dare atto che le operazioni contabili rivenienti dal presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs. n.118/2011;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da *a)* ad *e)* delle Linee guida sul *“Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”*, adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

Il funzionario

EQ Responsabile amministrativo contabile del progetto Su.Pr.Eme. 2

Nicola Giannelli



NICOLA GIANNELLI
29.04.2025 09:10:21
GMT+02:00

Il dirigente della Sezione

Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale

Vitandrea Marzano



Vitandrea
Marzano
29.04.2025
09:31:20
GMT+02:00

Il Segretario Generale della Presidenza ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il Segretario Generale della Presidenza

Roberto Venneri



Roberto Venneri
29.04.2025 10:32:07
GMT+02:00

L'Assessore Arch. Viviana Matrangola, con delega alla Cultura, tutela e sviluppo delle imprese culturali, Politiche Migratorie, Legalità e Antimafia sociale, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

firma

Viviana Matrangola
29.04.2025
09:12:44
UTC



Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 29/04/2025 15:48
Seriale Certificato: 2300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Marzano
Vitandrea
28.04.2025
16:04:36
UTC



SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE PUGLIA E IL COMUNE DI TURI PER L'ELABORAZIONE E CONDIVISIONE DEL PROGETTO DI "ACCOGLIENZA DI LAVORATORI STRANIERI STAGIONALI IN AGRICOLTURA".

PREMESSE

La Legge Regionale 4 dicembre 2009, n. 32 "*Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia*" e s.m.i, assicura la programmazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi, per l'accoglienza, la partecipazione alla vita delle comunità locali, l'integrazione sociale e l'integrazione nel mercato del lavoro degli immigrati;

Il Piano Regionale Politiche per le Migrazioni 2021/2023, approvato con DGR 1225/2021, ha l'obiettivo di realizzare un'effettiva integrazione e tutela dei migranti attraverso interventi specifici nel campo dell'inserimento lavorativo, sociale, abitativo, della formazione linguistica, dell'istruzione, nonché del contrasto alla discriminazione razziale e alla tratta degli esseri umani, sia per sfruttamento sessuale che lavorativo

Il territorio del Comune di Turi, unitamente ai comuni limitrofi, è interessato, ormai da svariati anni, nel periodo della campagna cerasicola, dalla presenza massiccia di braccianti agricoli immigrati che vengono impiegati nelle campagne per le raccolte stagionali.

Le condizioni di permanenza dei summenzionati lavoratori sul territorio presentano aspetti di criticità: alloggi in baracche di fortuna, senza acqua corrente, servizi igienici, sistemi di smaltimento rifiuti, con conseguenti pericoli igienico sanitario, sia per i lavoratori, sia per l'intera popolazione dei vicini centri abitati.

Per fronteggiare tale situazione, il Comune di Turi, si è attivato per organizzare servizi di accoglienza residenziale, tutela socio-sanitaria, legale e lavorativa in favore dei lavoratori stagionali stranieri.

PRESO ATTO delle interlocuzioni intervenute per le vie brevi e della nota inviata con pec del 22/04/2025, prot. n. 8559/2025, acquisita in pari data al prot. Regionale al n. 0210790, con la quale il Comune di Turi, per l'annualità 2025, ha manifestato l'intenzione di realizzare il progetto "*Accoglienza di lavoratori stranieri stagionali in agricoltura*", richiedendo a tale scopo alla Regione Puglia un contributo finanziario, presentando scheda finanziaria dei costi a supporto di tale richiesta.

ATTESO CHE

Il Comune di Turi si impegna, attraverso il progetto di accoglienza dei lavoratori stagionali in agricoltura, sia a garantire e gestire l'accoglienza nonché a fornire dati utili alla Regione Puglia per il monitoraggio del fenomeno lavorativo stagionale dei braccianti agricoli che caratterizza il territorio come da obiettivo della Legge Regionale 4 dicembre 2009, n. 32 "*Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia*" e s.m.i.

La Regione Puglia, in armonia con la citata L.R. 4 dicembre 2009, n. 32 "*Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia*" e s.m.i, assicura la programmazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi, per l'accoglienza, la partecipazione alla vita delle comunità locali, l'integrazione sociale e l'integrazione nel mercato del lavoro degli immigrati

VISTI

L'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima Legge.

L'art. 7, commi 1 e 4, del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici" che, recependo la Direttiva 24/2014/UE, stabilisce che la cooperazione tra pubbliche amministrazioni volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del Codice.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

Tra

la **Regione Puglia** (C.F. 80017210727) rappresentata dal Dott. Vitandrea Marzano, Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale:

e

Il **Comune di Turi (BA)** (C.F. 82001130721) con sede in Via XX Settembre n. 5 – cap 70010 rappresentato dal Sindaco o suo delegato

si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Costituisce oggetto del presente accordo la collaborazione tra le parti per la realizzazione del progetto "*Accoglienza di lavoratori stranieri stagionali in agricoltura*":

ART. 2 IMPEGNI DEL COMUNE DI TURI

In esecuzione della presente Convenzione, con l'obiettivo di conseguire le finalità di cui al precedente art. 1, il Comune di Turi si impegna:

- ad attuare una piena e costante collaborazione e un puntuale coordinamento nello svolgimento delle attività previste dal progetto "*Accoglienza di lavoratori stranieri stagionali in agricoltura*";
- a garantire uno scambio di informazioni, al fine di assicurare la più ampia condivisione dei dati in modo da disporre di un quadro conoscitivo completo ed esaustivo di riferimento ;
- ad assicurare ogni utile sinergia in ordine all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche e all'efficienza ed efficacia delle reciproche azioni amministrative.

Il Comune di Turi si impegna:

- ad operare in piena autonomia, nella propria attività di realizzazione dei servizi di accoglienza residenziale, tutela socio-sanitaria, legale e lavorativa in favore dei lavoratori stagionali stranieri di cui al progetto.

Il Comune di Turi provvede alla designazione di un referente, quale responsabile e coordinatore del progetto, referente dell'Amministrazione, incaricato di seguire e monitorare l'attuazione operativa e finanziaria delle attività al fine di relazionare periodicamente alla Regione Puglia lo stato di attuazione degli adempimenti oggetto della presente Convenzione:

- ad inviare alla Regione Puglia tutti i documenti necessari in funzione dello svolgimento di audit e/o controlli diversi, impegnandosi altresì, al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle operazioni eseguite e/o di eventuali responsabilità, a consentire lo svolgimento dei controlli e delle verifiche in loco delle Autorità competenti o di altro organismo deputato a tale scopo e a collaborare alla loro corretta esecuzione;
- a predisporre relazioni, raccogliere e inviare gli atti, i documenti e le informazioni richieste dalla Regione Puglia;
- a conservare, predisponendo il relativo fascicolo di progetto, tutta la documentazione amministrativa e contabile, sotto forma di originali o di copie autenticate, garantendo la rintracciabilità, funzionale ai necessari controlli, per un periodo di cinque anni successivi alla conclusione del progetto, e comunque nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla normativa nazionale;

- ad assicurare che le spese dichiarate ai fini della rendicontazione siano legittime, regolari e conformi alle norme nazionali in materia di costi ammissibili e di rendicontazione a costi reali;
- A rispettare le previsioni e gli obblighi relativi alla gestione finanziaria, alla rendicontazione, al monitoraggio, alla valutazione, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Regione Puglia;
- a rispettare tutte le norme applicabili, ivi incluse quelle in materia di appalti pubblici, pubblico impiego, pari opportunità e di tutela delle persone con disabilità, nonché di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, sviluppo sostenibile, parità tra uomini e donne e non discriminazione.

ART. 3 IMPEGNI DELLA REGIONE PUGLIA

La Regione Puglia promuove e partecipa alla realizzazione del progetto di “*Accoglienza di lavoratori stranieri stagionali in agricoltura*” promosso dal comune di Turi, di cui al precedente articolo 1, con un contributo economico pari ad euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) quale rimborso delle spese sostenute ed effettivamente rendicontate, a sostegno dell’esecuzione del richiamato progetto.

La Regione Puglia si impegna ad effettuare il monitoraggio delle attività e a supportare la realizzazione del progetto con le risorse e le competenze disponibili presso la Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni ed Antimafia sociale.

ART. 4 SPESE AMMISSIBILI E RENDICONTAZIONE

Conformemente a quanto previsto dall’art. 15 della Legge n. 241/90, attraverso la sottoscrizione della presente Convenzione, la Regione Puglia sostiene l’esecuzione del progetto con un contributo economico, di cui al precedente art. 3.

Il comune di Turi si impegna a prendere atto degli obblighi a proprio carico, alle procedure e agli adempimenti da seguire nelle varie fasi delle operazioni, dall’attuazione, alla rendicontazione, all’ammissibilità della spesa, al monitoraggio e alla comunicazione e pubblicità in base alle specificità degli accordi, delle modalità di rendicontazione previste.

ART. 5 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo finanziario sarà erogato secondo le seguenti modalità:

- un acconto, corrispondente al 50% del totale del contributo concesso, sarà corrisposto a seguito della repertoriatura della Convenzione di sovvenzione e della comunicazione di inizio delle attività da parte del soggetto proponente;
- un pagamento, da intendersi come saldo finale, al termine delle attività, corrispondente al residuo 80% del totale, sarà erogato a rendicontazione finale delle spese sostenute. Laddove, al termine delle attività di controllo effettuate, si riscontrino anomalie o si ravvisi la non eleggibilità delle spese sostenute, in tutto o in parte, si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite.

ART. 6 TERMINI DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

Il Comune e la Regione si impegnano a realizzare le rispettive attività oggetto della presente Convenzione entro e non oltre 3 mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, riservandosi la facoltà di apportare integrazioni progettuali, all’esito del reperimento di ulteriori risorse finanziarie, necessarie ai fini del buon esito del progetto, mediante sottoscrizione di eventuale addendum al presente atto.

ART. 7 REVOCHE

La Regione Puglia può disporre atto di revoca del contributo erogato nel caso di mancata realizzazione delle attività progettuali nel termine di validità della Convenzione di cui al precedente articolo 6. La Regione Puglia inoltre, nel caso di mancata o non corretta rendicontazione delle spese, procederà alla corrispondente revoca del finanziamento. Il Comune di Turi, nel caso di revoca del contributo, è obbligata a restituire alla Regione Puglia le somme da quest’ultima erogate, nei modi che la Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale provvederà ad indicare.

ART. 8 RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme di legge applicabili.

ART. 9 STIPULA, IMPOSTE E TASSE

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i. a cura e spese della Parte richiedente.

ART. 10 CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie si conviene che il Foro competente è Bari.

ART. 11 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità di cui all'art. 2 dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016.

Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati.

Le Parti, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, chiariscono che i rispettivi titolari del trattamento sono la Regione Puglia ed il Comune di Foggia come individuati in premessa del presente atto. Inoltre, si informano reciprocamente che il trattamento dei dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente accordo, nonché quelli legati all'esecuzione della presente, saranno raccolti e trattati con modalità automatizzate ed informatizzate, saranno comunicati solo ai responsabili del trattamento incaricati della gestione del servizio in oggetto; non saranno trasferiti a Paesi terzi, saranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità del presente accordo.

I rispettivi responsabili del trattamento sono:

- il dirigente dott. Vitandrea Marzano, per la Regione Puglia;
- Il Sindaco del Comune di Turi o suo delegato.

Le parti si rendono reciprocamente noto che potranno esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in particolare, il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento.

A tal fine le parti, previa lettura del presente articolo, dichiarano di aver ricevuto e perfettamente compreso l'informativa ed i relativi diritti, prestando alla sottoscrizione del presente contratto il pieno, consapevole ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i propri dati personali, inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679.

La presente Convenzione si compone di n. 4 facciate.

Letto, approvato richiamando espressamente gli artt. nn. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 e sottoscritto con firma digitale.

Per la Regione Puglia

Il Dirigente della Sezione Sicurezza del
cittadino, Politiche per le migrazioni ed
Antimafia sociale

Dott. Vitandrea Marzano

Per il Comune di Turi

Il Sindaco/suo
Delegato

Dott.



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
SIC	DEL	2025	11	29.04.2025

INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. N. 32/2009 E ALLA D.G.R. N. 1225/2021. ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL COMUNE DI TURI PER L'ACCOGLIENZA DEI LAVORATORI STRANIERI STAGIONALI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA. APPROVAZIONE SCHEMADI CONVENZIONE.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

ANNOTAZIONE:

 Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 29/04/2025 15:47
Seriale Certificato: Z300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026
InfoCertare Qualified Electronic Signature CA

Responsabile del Procedimento
E.Q.-CARMEN PARTIPILO

Dirigente
D.SSA REGINA STOLFA

